



Comune di Montenero di Bisaccia

Provincia di Campobasso

Tel. 0875: Sindaco 959226 - Segreteria 959227/29/23/31 - Ragioneria 959224 - Uff. Tecnico 959214 - Anagrafe 959217 - Tributi 959218 - Elettorale 959213 - Polizia Municipale 968790 - Biblioteca comunale 966151 - Fax 959235 - P.IVA 00213100704 - C.F. 82004330708 - C.C.P. 10614865 - Servizio Tesoreria BCC della Valle del Trigno c.c. n. 3204, ABI 08189, CAB 77850 - www.comune.montenerodibisaccia.cb.it PEC: montenerodibisacciab@legalmail.it

ORDINANZA N. 8 /2021

IL SINDACO

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIMITAZIONI ALLA VENDITA NELLE AREE PUBBLICHE E MERCATALI.

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM del 14.01.2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 31/01/2021 con la quale è stata istituita una "zona rossa" per il territorio comunale di Campomarino;

VISTA la successiva Ordinanza n. 9 del 07/02/2021 con la quale il Presidente della Regione ha esteso le misure già in vigore per il Comune di Campomarino a tutti i Comuni facenti parte del distretto sanitario di Termoli dal giorno 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021;

CONSIDERATO che diversi venditori ambulanti e spuntisti provengono da regioni e comuni limitrofi;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di estrema necessità e urgenza richiamate dal Decreto Legge 23/2/2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e seguenti per l'adozione dei provvedimenti straordinari in materia sanitaria e di igiene pubblica previsti dall'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, e di conseguenza di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

VALUTATO che allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio si ritiene opportuno consentire la vendita di prodotti agricoli, generi alimentari e prodotti florovivaistici sulle aree pubbliche mercatali e non mercatali ai soli residenti nel Comune di Montenero di Bisaccia;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, con decorrenza dal 10/02/2021 e fino al 21/02/2021, salvo proroga:
E' fatto divieto di vendita di prodotti agricoli, generi alimentari e prodotti florovivaistici sulle aree pubbliche mercatali e non mercatali agli spuntisti e ambulanti non residenti nel Comune di Montenero di Bisaccia.

DISPONE

che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio online dell'ente e sul sito istituzionale del Comune;
- trasmessa alla Prefettura di Campobasso;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3.000,00, così come previsto dalle disposizioni vigenti. Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nei limiti indicati dalla norma anzidetta.

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre: • ricorso al TAR Molise, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Montenero di Bisaccia, 10/02/2021



Il Sindaco
Simona CONTUCCI